



DELIBERA N. 502

Del 23 giugno 2021

Oggetto

Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata da Fulmine Group S.r.l. – Procedura mediante R.d.O. aperta sul Me.P.A. per l'affidamento del servizio di notifica a mezzo posta degli atti giudiziari da svolgere su tutto il territorio nazionale, per il comando di polizia locale del Comune di Trapani – Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa – Importo a base di gara: euro € 194.500,00 – S.A.: Comune di Trapani

PREC 132/2021/S

Riferimenti normativi

Articolo 51 d.lgs. n. 50/2016

Articolo 30 d.lgs. n. 50/2016

Parole chiave

Servizio di notificazioni a mezzo posta di atti giudiziari e comunicazioni connesse (legge 20 novembre 1982, n. 890) e di violazioni del codice della strada (articolo 201 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285) – suddivisione in lotti

Massima

L'affidamento dei servizi di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e comunicazioni connesse (legge 20 novembre 1982, n. 890) e di violazioni del codice della strada (articolo 201 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285) è effettuato nel rispetto del principio di unitarietà del processo, volto ad assicurare la certezza legale della conoscenza dell'atto da parte del destinatario. Il servizio di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e di infrazioni al codice della strada è affidato separatamente dagli altri servizi postali, al fine di favorire la massima partecipazione. Le stazioni appaltanti valutano, nell'ambito dei bandi di gara, l'opportunità di suddividere in lotti distinti l'affidamento dei servizi di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e comunicazioni connesse e i servizi di notificazione delle violazioni del codice della strada. Le stazioni appaltanti valutano l'opportunità, anche dal punto di vista dell'efficienza e dell'economicità del servizio, di suddividere l'oggetto dell'affidamento in più lotti di recapito distinti in base ad aree omogenee di territorio. Si suggerisce di prevedere ambiti con estensione regionale, al fine di favorire la massima partecipazione degli operatori economici.

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

nell'adunanza del 23 giugno 2021

DELIBERA



VISTA l'istanza di parere prot. n. 34069 del 26 aprile 2021, presentata da Fulmine Group S.r.l. relativamente alla procedura per l'affidamento del contratto in oggetto;

CONSIDERATO che l'istante chiedeva all'Autorità di esprimersi sia in ordine alla legittimità della mancata suddivisione in lotti dell'affidamento del contratto di servizio di notifica a mezzo posta degli atti giudiziari da svolgere su tutto il territorio nazionale, sia in relazione alla legittimità della previsione, tra i requisiti di partecipazione alla gara, all'articolo 7.1 del disciplinare, del possesso di licenza individuale speciale di tipo A1, notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari e delle violazioni del codice della strada in ambito nazionale, in quanto circostanze idonee a restringere significativamente e irragionevolmente la concorrenza, consentendo la partecipazione ad un solo operatore postale, unico a possedere tale requisito;

CONSIDERATO che l'istante nello specifico contestava la legittimità della disciplina di gara per mancata suddivisione in lotti in violazione degli articoli 51 e 30 del d.lgs. n. 50/2016, nonché dell'articolo 3 della determinazione n. 3/2014 recante "Linee Guida per l'affidamento degli appalti pubblici di servizi postali"; secondo l'istante infatti *«date le peculiarità del mercato di riferimento (ovvero la notifica a mezzo posta degli atti giudiziari), solamente la suddivisione in lotti avrebbe consentito la partecipazione alla procedura degli operatori economici operanti nel settore postale; di contro l'omessa suddivisione in lotti unitamente alla previsione, quale requisito di partecipazione, del possesso della licenza speciale di tipo A1, determina una inammissibile restrizione del mercato, con violazione dei principi di concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità e della liberalizzazione del servizio di notificazione postale»;*

VISTA l'istanza di adesione successiva della stazione appaltante con nota prot. n. 35561 del 30 aprile 2021, successivamente integrata con nota prot. n. 41448 del 21 maggio 2021, in esito alla richiesta di integrazione documentale formulata dall'Ufficio con nota prot. n. 37660 del 10 maggio 2021;

VISTA la documentazione di gara e, nello specifico, il bando di gara e disciplinare che all'articolo 3 – "Oggetto dell'appalto" stabilisce: *«La presente procedura di appalto è finalizzata ad individuare un soggetto in grado di effettuare il Servizio di notifica a mezzo posta degli atti giudiziari e delle contravvenzioni da svolgere su tutti i C.A.P. del territorio nazionale. Il servizio sarà strutturato mediante l'organizzazione di mezzi e personale che la ditta aggiudicataria riterrà più opportuna per l'esercizio ottimale del servizio. Il servizio è costituito dallo svolgimento delle seguenti prestazioni: Servizio di notifica di atti giudiziari tutti i C.A.P.; Servizio di notifica raccomandate R.R. all'estero»;*

VISTO altresì l'articolo 7.1 del bando di gara e disciplinare, che prevede quale requisito di idoneità professionale, tra gli altri, *«c) possesso di licenza individuale speciale di tipo A1 notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari e delle violazioni del codice della strada, in ambito nazionale rilasciata dal MISE (Ministero dello Sviluppo così come stabilito dal Decreto 19 luglio 2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 208 del 7 settembre 2018, attuativo della delibera Agcom n.77/18/CONS per: I) servizi di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1992, n. 890, e s.m.i., su tutto il territorio nazionale; II) servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta di violazioni al codice della strada di cui all'art. 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i., su tutto il territorio nazionale; III) in alternativa alla licenza individuale speciale di cui sopra, qualificazione di "fornitore di servizio universale", per tutto il territorio nazionale, così come individuato dall'art. 3 comma 1) del Decreto Legislativo 22 luglio 1999, n. 261 -Attuazione della Direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio; IV) comprovata area di recapito su tutto il territorio nazionale (tutti i CAP); d) per le imprese in possesso della licenza di tipo speciale A1: aver adempiuto a quanto previsto dalle "Nuove Linee Guida per i Corsi di Formazione degli Addetti alla Notifica a Mezzo Posta degli Atti Giudiziari e delle Violazioni del Codice della Strada" (art. 9 del Regolamento AGCOM adottato con delibera n. 77/18/CONS del 20.02.2018)», per quanto attiene l'avvenuto svolgimento dei corsi di formazione per il personale addetto alla notifica a mezzo posta sia degli atti giudiziari sia delle violazioni del codice della strada su tutto il territorio*



nazionale (l'avvenuto svolgimento dovrà essere recepito dal Ministero di Giustizia mediante la pubblicazione sul sito dello stesso ministero)».

VISTO il Regolamento di precontenzioso approvato dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 10 nell'adunanza del 9 gennaio 2019;

VISTO l'avvio del procedimento avvenuto in data 25 maggio 2021, con nota prot. n. 42326;

VISTE le memorie delle parti;

VISTA, nello specifico, la memoria depositata con nota prot. n. 41448 del 21 maggio 2021 dalla stazione appaltante, la quale, nel ribadire la legittimità del proprio operato, rappresentava di aver *«predisposto gli atti di gara tenendo conto della delicatezza e rilevanza, anche di ordine pubblico, della notificazione degli atti giudiziari e delle violazioni al C.d.S. che, ovviamente, richiede particolari condizioni di esecuzione ed affidabilità, cercando di privilegiare, al contempo, l'efficienza ed economicità del servizio» e di aver «ritenuto che una eventuale suddivisione in lotti o una postalizzazione diretta di quote di invii da parte di questa S.A. aggraverebbe la gestione amministrativa degli A.G. e dei Verbali di accertamento delle violazioni e probabilmente produrrebbe ulteriori costi per l'Ente»*, richiamando il principio di unitarietà del processo, volto ad assicurare la certezza legale della conoscenza dell'atto da parte del destinatario. Inoltre l'amministrazione evidenziava il fatto che, anche dalla lettura delle Linee Guida ANAC, stante la non obbligatorietà della suddivisione in lotti, nella gara in questione *«una eventuale suddivisione in lotti in base ad aree omogenee di territorio prevedendo un ambito regionale, ovvero nel caso specifico la regione Sicilia e il resto d'Italia, gli operatori titolari della licenza A2 che possono operare in Sicilia sono soltanto due rispetto agli undici in elenco, di talché non si garantirebbe una più ampia partecipazione come asserito dal ricorrente ma si costituirebbero le stesse condizioni riferite alla licenza speciale A1 laddove esistono due operatori nazionali (Nexive e Citypost); sarebbe quindi auspicabile che un operatore in possesso della licenza speciale A1, cd capogruppo, si aggreghi in un'organizzazione unitaria con altri operatori titolari di licenza»*;

VISTA l'ulteriore memoria dell'istante, depositata con nota prot. n. 43368 del 28 maggio 2021, con la quale veniva ribadita la non conformità ai principi in materia di contratti pubblici della scelta dell'amministrazione di non suddividere in lotti la gara, contestando le argomentazioni addotte dal Comune di Trapani ed evidenziando, a conferma della propria posizione, il fatto che alla procedura abbia di fatto partecipato il *«solo fornitore del servizio universale (ovvero Poste Italiane)»*;

CONSIDERATO che la questione controversa sottoposta all'Autorità concerne sia la legittimità della mancata suddivisione in lotti di una gara per l'affidamento del servizio di notifica a mezzo posta degli atti giudiziari, sia la legittimità di requisiti di idoneità professionale richiesti ai fini della partecipazione;

CONSIDERATO che, con riferimento alla prima questione relativa alla mancata suddivisione in lotti, giova richiamare il contenuto dispositivo dell'articolo 51, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 che stabilisce: *«nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, sia nei settori ordinari che nei settori speciali, al fine di favorire l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti funzionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera qq), ovvero in lotti prestazionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera ggggg) in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture. Le stazioni appaltanti motivano la mancata suddivisione dell'appalto in lotti nel bando di gara o nella lettera di invito e nella relazione unica di cui agli articoli 99 e 139»*;

CONSIDERATA altresì la disposizione di cui all'articolo 30, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 secondo cui: *«nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice»*;



CONSIDERATO quanto previsto dalle Linee Guida n. 3/2014, "*Linee guida per l'affidamento degli appalti pubblici di servizi postali*" adottate con determinazione ANAC n. 3 del 9 dicembre 2014, secondo cui: «al fine di rendere effettiva la liberalizzazione del mercato postale appare necessario che le stazioni appaltanti valutino nei bandi di gara l'opportunità di dividere l'oggetto dell'affidamento in più lotti di recapito distinti, ad esempio in base ad aree omogenee di territorio. Per tali valutazioni si devono considerare elementi quali il numero di recapiti previsto, la frequenza di consegna e la specificità di servizio. Accanto alla suddivisione per aree territoriali, una soluzione innovativa, già utilizzata da alcune stazioni appaltanti, potrebbe essere quella di chiedere agli operatori, nel bando di gara e per ciascun lotto, di indicare in sede di offerta quali siano i Cap su cui ogni singolo concorrente riesce a garantire il recapito ed effettuare l'aggiudicazione tenendo conto della percentuale del territorio coperta»;

CONSIDERATO altresì quanto sancito dall'Autorità nel *Documento di consultazione volto all'adozione delle Linee Guida di aggiornamento della determinazione n. 3 del 9/12/2014 recante «Linee guida per l'affidamento degli appalti pubblici di servizi postali»* e, in particolare, quanto asserito nella relazione illustrativa al paragrafo 7.1 - "*Oggetto dell'affidamento e divisione in lotti di recapito*": «Al paragrafo 2 del documento di consultazione sono offerte indicazioni sulle modalità da adottare per suddividere l'appalto in lotti, al fine di favorire la massima partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, in ottemperanza al disposto del codice dei contratti pubblici. In particolare, è suggerita la possibilità di affidare i servizi a monte e a valle del servizio postale con appalto separato oppure di suddividere l'oggetto dell'affidamento in più lotti di recapito distinti, ad esempio, in base ad aree omogenee di territorio. In relazione alla distinzione tra aree infra ed extra regionali, si richiama l'attenzione sul fatto che tale suddivisione risponde al primario obiettivo di ampliare la partecipazione ed è tanto più necessaria quanto più esteso è il territorio che deve essere coperto dai servizi oggetto di gara. Nell'operare le scelte relative alla suddivisione in lotti, le stazioni appaltanti dovranno tener conto dei relativi effetti sulla partecipazione alla gara e sull'efficienza del servizio: in caso di suddivisione sulla base dei prodotti postali, gli operatori economici potrebbero preferire i lotti maggiormente remunerativi, mentre la suddivisione per tipologia di prodotto (oltre che suddivisione in lotti geografici) nelle gare di livello regionale potrebbe comportare un eccessivo frazionamento del servizio che non gioverebbe all'efficienza economica ed organizzativa della fornitura nella bozza di linee guida di cui la documento di consultazione»;

CONSIDERATO inoltre quanto sancito al paragrafo 7.9 - "*Notificazioni a mezzo posta di atti giudiziari e comunicazioni connesse (legge 20 novembre 1982, n. 890) e di violazioni del codice della strada (articolo 201 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285)*" della relazione illustrativa, secondo cui «Al punto 12 del documento di consultazione è specificato che l'affidamento dei servizi di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e comunicazioni connesse (legge 20 novembre 1982, n. 890) e di violazioni del codice della strada (articolo 201 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285) è effettuato nel rispetto del principio di unitarietà del processo, volto ad assicurare la certezza legale della conoscenza dell'atto da parte del destinatario. Sono fornite indicazioni interpretative volte a favorire la concreta applicazione del principio suindicato e il contemperamento con l'esigenza di garantire la massima partecipazione alle procedure di affidamento. A tal fine, è previsto che l'unitarietà del processo di notificazione può essere assicurata, introducendo apposite garanzie, anche da una pluralità di soggetti aggregati in forma stabile e continuativa e con vincolo di esclusività, a condizione che la gestione dell'intera fornitura del servizio e la conseguente responsabilità siano ricondotte, sotto ogni profilo, ad un unico soggetto in grado di esercitare effettivi poteri di indirizzo e di controllo sull'intera rete postale di operatori aggregati»;

CONSIDERATO che tali indicazioni rappresentano soluzioni di contemperamento «idonee a superare le criticità riscontrate, tenendo in pari conto l'esigenza di favorire la massima partecipazione e la necessità di garantire l'unicità del processo a tutela della correttezza della notifica. Si ritiene, infatti, che la particolare rilevanza degli atti da notificare possa giustificare una maggiore rigidità nella predeterminazione dei criteri e dei requisiti richiesti per lo svolgimento del servizio, senza che tali



previsioni arrivino a pregiudicare l'effettiva liberalizzazione del mercato. È riconosciuta, infatti, piena legittimazione allo svolgimento del servizio tramite il ricorso a strutture aggregative organizzate in forma stabile e continuativa e con vincolo di esclusività, che risultano già presenti e pienamente operanti nel mercato. Nel documento si precisa che i servizi di notifica di atti giudiziari e di violazioni del codice della strada devono essere affidati separatamente rispetto agli altri servizi postali, al fine di consentire la massima partecipazione, in considerazione della particolarità degli stessi e della previsione di specifiche licenze per il relativo esercizio. Inoltre, sono state fornite indicazioni per procedere alla suddivisione in lotti degli appalti riferiti ai servizi di notifica, favorendo il giusto temperamento tra le esigenze di concorrenza e di efficienza ed economicità del servizio» (cfr. ANAC, paragrafo 7.9, del documento di consultazione sopra citato);

RILEVATO, con specifico riferimento al servizio di notificazione atti giudiziari, che il paragrafo 12 del richiamato documento di consultazione, relativo a *"Notificazioni a mezzo posta di atti giudiziari e comunicazioni connesse (legge 20 novembre 1982, n. 890) e di violazioni del codice della strada (articolo 201 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285)"* sancisce che: «12.1 L'affidamento dei servizi di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e comunicazioni connesse (legge 20 novembre 1982, n. 890) e di violazioni del codice della strada (articolo 201 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285) è effettuato nel rispetto del principio di unitarietà del processo, volto ad assicurare la certezza legale della conoscenza dell'atto da parte del destinatario. Il processo di notifica non può, quindi, essere segmentato affidando a singoli operatori, in modo autonomo, l'esecuzione di una specifica fase/tratta di competenza, attraverso l'istituto del subappalto, né può essere prevista la postalizzazione di parte degli invii. 12.2 L'unitarietà del processo di notificazione può essere assicurata, introducendo apposite garanzie, anche da una pluralità di soggetti aggregati in forma stabile e continuativa e con vincolo di esclusività, a condizione che la gestione dell'intera fornitura del servizio e la conseguente responsabilità siano ricondotte, sotto ogni profilo, ad un unico soggetto in grado di esercitare effettivi poteri di indirizzo e di controllo sull'intera rete postale di operatori aggregati. 12.3 Il titolare di licenza speciale può essere anche un operatore, c.d. capogruppo, che svolge il servizio di notificazione attraverso un'organizzazione unitaria composta dall'aggregazione di più operatori postali titolari di licenza individuale. In tal caso, il titolare di licenza speciale è, sotto tutti i profili, l'unico responsabile della fornitura del servizio in base alla licenza, vale a dire, responsabile del rispetto delle norme, legislative e regolamentari, e delle delibere dell'AGCOM applicabili al servizio oggetto di licenza, anche per le operazioni, attività e fasi del servizio, svolte dagli operatori aggregati nell'organizzazione unitaria. 12.4 Il servizio di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e di infrazioni al codice della strada è affidato separatamente dagli altri servizi postali, al fine di favorire la massima partecipazione. Le stazioni appaltanti valutano, nell'ambito dei bandi di gara, l'opportunità di suddividere in lotti distinti l'affidamento dei servizi di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e comunicazioni connesse e i servizi di notificazione delle violazioni del codice della strada. 12.5 Le stazioni appaltanti valutano l'opportunità, anche dal punto di vista dell'efficienza e dell'economicità del servizio, di suddividere l'oggetto dell'affidamento in più lotti di recapito distinti in base ad aree omogenee di territorio. Si suggerisce di prevedere ambiti con estensione regionale, al fine di favorire la massima partecipazione degli operatori economici. 12.6 Al fine di consentire ai concorrenti la formulazione di un'offerta consapevole, le stazioni appaltanti indicano, nel bando di gara, i flussi storici di invio e di destinazione della corrispondenza (Cap) diversificati per le tipologie di prodotti postali (atti giudiziari e contravvenzioni). 12.7 Come requisito di partecipazione, oltre a quelli di cui all'articolo 8, è richiesto il possesso della licenza individuale speciale abilitante, in corso di validità, per le notificazioni di atti giudiziari e contravvenzioni in ambito nazionale (A1) o in ambito regionale (A2), per le notificazioni di violazioni al codice della strada in ambito nazionale (B1) o in ambito regionale (B2). [...] 12.9 Per quanto non espressamente previsto nel presente titolo, trovano applicazione le previsioni delle linee guida relative agli altri servizi postali»;



CONSIDERATO che, in ragione delle sopra richiamate argomentazioni, l'orientamento interpretativo relativo all'affidamento del servizio postale, in generale, e del servizio di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e comunicazioni connesse e di violazioni del codice della strada, in particolare, sia nel senso di preferire un disegno di gara costruito sulla suddivisione in lotti, nelle diverse modalità ipotizzate, al fine di garantire la massima partecipazione alla procedura;

CONSIDERATO altresì che, nel caso di affidamento del servizio di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e comunicazioni connesse e di violazioni del codice della strada, costituisce presupposto essenziale della linea interpretativa richiamata la necessità che il servizio stesso sia effettuato nel rispetto del principio di unitarietà del processo, volto ad assicurare la certezza legale della conoscenza dell'atto da parte del destinatario;

CONSIDERATO inoltre che la stessa Autorità ha precisato che le soluzioni dalla stessa proposte rappresentano un esplicito contemperamento dell'interesse a garantire la concorrenza e la massima partecipazione alla procedura, da un lato, e a preservare il principio di unitarietà del processo a tutela della correttezza della notifica, dall'altro;

RILEVATO ancora che la decisione di suddividere l'affidamento in lotti rientri nell'ambito dell'area delle scelte effettuate dalla discrezionalità dell'amministrazione che, in quanto tali, non sono sindacabili nel merito, in quanto solo la stazione appaltante, verificate le caratteristiche del mercato ed accertate le specifiche finalità da perseguire, può individuare la soluzione che meglio possa garantire le esigenze di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, tutela della concorrenza e una gestione dell'attività più funzionale alle sue necessità, dando adeguata motivazione della eventuale scelta di non suddividere l'appalto in lotti;

RILEVATO che una tale valutazione discrezionale in ordine alla suddivisione in lotti non possa in ogni caso prescindere dalle linee interpretative fornite e volte a tutelare i principi generali dell'ordinamento giuridico, con riferimento alla possibilità sia di suddividere in lotti distinti da una parte l'affidamento dei servizi di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e comunicazioni connesse e, dall'altra, l'affidamento dei servizi di notificazione delle violazioni del codice della strada, sia di suddividere l'oggetto dell'affidamento in più lotti di recapito distinti in base ad aree omogenee di territorio, aventi natura regionale;

RITENUTO che, nel caso di specie, l'amministrazione avrebbe dovuto fornire nella documentazione di gara, ai sensi dell'articolo 51 del d.lgs. n. 50/2016, una specifica e adeguata motivazione della scelta discrezionale di non suddividere in lotti distinti l'affidamento dei servizi di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e comunicazioni connesse e dei servizi di notificazione delle violazioni del codice della strada ovvero della scelta discrezionale di non suddividere l'oggetto dell'affidamento in più lotti di recapito distinti in base ad aree omogenee di territorio, aventi natura regionale. Ciò al fine di dimostrare che, in ragione delle indagini di mercato espletate, delle esigenze che la stessa persegue, nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, sia garantito un adeguato bilanciamento tra gli interessi concorrenziali da un lato e quelli di unitarietà del processo di notifica dall'altro, come definiti dalla normativa di settore;

CONSIDERATO che, con riferimento alla questione relativa ai requisiti di idoneità professionale richiesti ai fini della partecipazione, fermo restando il necessario possesso della titolarità di un requisito abilitativo comprovato dall'iscrizione in appositi registri e albi professionali ai fini della partecipazione alla procedura, costituisce principio generale in materia di contratti pubblici quello per cui la tipologia del requisito richiesto dalla *lex specialis* sia specificamente connessa all'oggetto dell'appalto;

RILEVATO che, nel caso di specie, la previsione nella disciplina di gara della licenza individuale speciale abilitante, in corso di validità, per le notificazioni di atti giudiziari e contravvenzioni in ambito nazionale



(A1) o in ambito regionale (A2), per le notificazioni di violazioni al codice della strada in ambito nazionale (B1) o in ambito regionale (B2) quale titolo di partecipazione alla procedura, dipenda significativamente dalla modalità con cui la stazione appaltante abbia discrezionalmente scelto di costruire il disegno di gara e, in particolare, di optare o meno per la suddivisione in lotti;

RITENUTO pertanto, alla luce di tali considerazioni, che la questione relativa alla scelta di suddividere l'affidamento in lotti sia assorbente rispetto alla questione relativa alla definizione dei requisiti di idoneità professionale richiesti ai fini della partecipazione alla procedura, in ragione della necessaria corrispondenza tra i requisiti di partecipazione e l'oggetto dell'appalto;

RITENUTA pertanto assorbita la seconda doglianza sollevata;

Il Consiglio

ritiene, sulla base di tutte le motivazioni che precedono e limitatamente alla questione esaminata, che, l'operato dell'amministrazione non è conforme all'articolo 51 del d.lgs. n. 50/2016, in quanto, ferma restando la natura discrezionale della scelta di suddividere l'affidamento in lotti e la relativa insindacabilità nel merito, la stazione appaltante avrebbe dovuto fornire nella documentazione di gara una specifica e adeguata motivazione della scelta di non suddividere in lotti distinti l'affidamento dei servizi di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e comunicazioni connesse e dei servizi di notificazione delle violazioni del codice della strada ovvero della scelta di non suddividere l'oggetto dell'affidamento in più lotti di recapito distinti in base ad aree omogenee di territorio, aventi natura regionale, al fine di dimostrare l'esistenza di un adeguato bilanciamento tra gli interessi concorrenziali da un lato e quelli di unitarietà del processo di notifica dall'altro, come definiti dalla normativa di settore.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 1 luglio 2021

Per Il Segretario Maria Esposito

Rosetta Greco

Atto firmato digitalmente